

TI_GERICHTE TI-92074 vom 8. Februar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-92074

FR: TI_GERICHTE TI-92074 du 8 février 2007

IT: TI_GERICHTE TI-92074 del 8 febbraio 2007

Erwägungen

E. 8

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

■ In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, *Procédure pénale suisse*, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, *Strafprozessrecht*, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, *op. cit.*, no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freiheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons.4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell'accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, BS 1999, § 68 no 13). ■

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato

e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorché l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

In concreto, non può essere trascurato l'atteggiamento processuale dell'accusato, che dopo aver inizialmente negato ogni addebito, soltanto ad oltre 1 mese dal suo arresto ha ammesso la proprietà di 30 grammi della cocaina rinvenuta, continuando tuttavia a minimizzare le proprie responsabilità (mal si comprende come la difesa possa definirlo collaborativo). Ciò che ha reso necessario, dapprima, procedere all'identificazione e verbalizzazione delle persone che emergevano dai tabulati telefonici e successivamente alle relative contestazioni all'accusato. Quest'ultimo ha continuato nel proprio atteggiamento reticente: nel corso del verb. pol. 11.01.2007, preso atto di quanto dichiarato da _____, _____ e delle altre persone sino a quel momento sentite e che lo indicavano quale loro fornitore di cocaina, l'accusato è rimasto silente "il verbalizzato gira la schiena agli interroganti e non proferisce parola () non proferisce parola scuotendo la testa". A fronte di simile atteggiamento negatorio occorrerà procedere a confronti con le suddette persone. A ragione il magistrato inquirente sostiene - contrariamente a quanto afferma la difesa - che sussista ancora, oltre ai bisogni istruttori, pericolo di collusione delle prove in relazione ai suddetti confronti. Del resto, proprio in considerazione del comportamento processuale dell'accusato non è ancora stato possibile ricostruire il traffico di stupefacenti da lui messo in atto, il suo raggio d'azione ed identificare tutte le persone implicate: perlomeno fino a quando dette ultime circostanze non saranno meglio chiarite, a giudizio della scrivente, vi è pure il rischio concreto che _____, visto il suo comportamento processuale, se messo in libertà provvisoria, potrebbe contattare o venir contattato da fornitori ed acquirenti con i quali concordare versioni o decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. È pertanto necessario, oltre che opportuno nell'interesse dell'accusato stesso, che i previsti interrogatori/confronti futuri avvengano senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d'influenza: in sostanza, i suddetti confronti costituiscono passi dell'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo cui è astretto l'istante, cioè a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati (tutti) effettuati, non può essere ritenuto

lesivo del principio di proporzionalità, in quanto, come detto, l'atteggiamento nient'affatto collaborativo dell'accusato ha reso più difficoltosa e laboriosa l'inchiesta - che peraltro coinvolge più persone, non soltanto _____ ed i due coaccusati - allungandone i tempi. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Ciò posto la scarcerazione di _____ appare senz'altro prematura.

Da ultimo, per quanto riguarda il fatto che l'accusato sarebbe stato sentito l'ultima volta dal Procuratore pubblico circa tre settimane fa, cioè l'11 gennaio 2007, si rileva che lo stesso è stato ancora sentito dalla polizia in data 1 febbraio 2007, mantenendo anche in tale occasione un atteggiamento reticente, e che in tale lasso di tempo l'inchiesta è proseguita (interrogatori ecc.).

E. 9

Quanto al pericolo di fuga, qui trattato a titolo abbondanziale visto l'accertamento di un pericolo di collusione, si ricorda innanzitutto che i criteri determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per l'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione (in questo senso MarioLuvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

L'accusato è cittadino _____ senza tutelabili contatti con il nostro territorio, la sua domanda di asilo è stata respinta ancora nel 2005 e lo stesso invitato a lasciare la _____; allo stadio attuale dell'inchiesta (tuttora in corso) vi sono chiamate in correità per vendite/offerte di oltre 100 grammi, oltre alla testimonianza di _____ per trasporto di circa 80 grammi a far tempo almeno dalla scorsa primavera.

In siffatte circostanze, anche in considerazione del suo comportamento processuale reticente e negatorio, nonché del fatto che la sua versione dei fatti è in contrasto con quella delle persone che lo hanno indicato come loro fornitore di cocaina alcuni dei quali identificati tramite l'analisi dei tabulati telefonici e con gli altri elementi fattuali agli atti, il pericolo che _____, se messo in libertà provvisoria, si renda irreperibile appare sufficientemente concreto, né ovviabile con misure sostitutive, tanto più che nel caso in esame è pure dato pericolo di collusione. La misura proposta dalla difesa, cioè "parte del denaro sequestrato all'istante, la cui origine illegale non è stata comprovata, potrebbe essere depositata quale cauzione", desta non poche perplessità, essendo difficile dimostrare con buona verosimiglianza l'origine lecita di tali fondi, tenuto anche conto della situazione personale dell'accusato (cittadino _____ illegalmente in _____, quindi senza possibilità di trovare un lavoro, peraltro in stato di detenzione preventiva da fine aprile a metà luglio 2006). Cionondimeno, qualora dovesse essere dimostrato trattarsi di importi di origine lecita con conseguente dissequestro, il beneficio del gratuito patrocinio verrà revocato con effetto retroattivo.

E. 10

Per quanto riguarda il pericolo di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, ci si potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione (cfr. consid. 9), ricordato comunque che una condizione a fondamento della detenzione cautelare che non emergeva all'inizio e quindi non indicata in sede di conferma dell'arresto quale motivazione dello stesso, può comunque prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa (GIAR 2004.56101, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.). Si può comunque dire che, in considerazione del periodo di estensione dei reati (da inizio aprile 2006) e del fatto che la situazione finanziaria dell'accusato non è certo florida (essendo il denaro trovato in suo possesso posto sotto sequestro) - non essendo peraltro ravvisabili, in assenza del relativo permesso, prospettive alternative lavorative in _____, non può essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, _____ possa riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento.

E. 11

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente dell'accusato, è sicuramente data.

L'accusato, infatti, è stato arrestato il 5 dicembre 2006, quindi circa 2 mesi fa, l'infrazione alla LStup è di sicura gravità (tenuto conto sia del lasso di tempo in cui ha avuto luogo sia dei quantitativi, nonché del fatto che _____ era in possesso di un'ingente somma di denaro - Euro 2'350.-- e fr. 8'330.-- verosimilmente di illecita provenienza), imputazione per la quale non è affatto scontato che la pena, in caso di condanna, sia inferiore ad 1 anno ed, anche in tale ipotesi l'applicazione di una pena pecuniaria (in proposito si concorda con la difesa che "la pena pecuniaria non è a esclusivo beneficio delle categorie maggiormente abbienti") e/o la sospensione non sono certe, rilevato comunque che anche nel caso di sospensione condizionale (ex art. 42 CP) - la cui eventualità non entra in linea di conto (perlomeno quando non vi è certezza) per la determinazione della proporzionalità (BJP 1999, DTF 125 I 60) - la detenzione sin qui sofferta appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna. Infine, a far tempo dall'arresto gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l'accusato ed i correi, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, visti, da un lato, l'atteggiamento reticente di _____, che ha reso necessario per gli inquirenti un "lavoro certosino" con notevole dispendio di tempo con conseguente allungamento dei tempi dell'inchiesta, e, dall'altro, le numerose persone coinvolte; in questo lasso di tempo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non risultano manifeste violazioni dell'obbligo di celerità, né tantomeno è possibile sostenere che i diritti della difesa non siano stati garantiti (permessi di visita liberi e permanenti sin da metà dicembre, accesso agli atti completo). L'inchiesta non si trova, né si è mai trovata in una situazione di stallo, è stata condotta celermente, né vi sono stati ritardi ingiustificati (DTF 16.11.2004, 1P630/2004, cons. 4.1).

E. 12

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di _____ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità. Di conseguenza, l'istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 LStup, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU,

decide

1.L'istanza di libertà provvisoria presentata da _____ è respinta.

2.Non si prelevano tasse e spese.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.

4.Intimazione:

giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.